

N.R.G. 285/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:

- [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale ad Anzola dell'Emilia (BO) e con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

attore

contro

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente a Bologna, con il patrocinio dell'Avv.
[REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

convenuto

CONCLUSIONI

Parte attrice chiede e conclude:

"Nel merito

*Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i
necessari accertamenti e declaratorie:*

*- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, le responsabilità tutte, contrattuale ed
aquiliana, ex artt. 1337, 1338, 1175, 1440, 1218, 1223 e 2043 ss. cod. civ., anche da dolo incidente,
della sig.ra [REDACTED] per avere omesso, in fase di trattative precontrattuali per l'acquisto del terreno
sito in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] di informare la [REDACTED] Snc della esistenza e validità del
vincolo boschivo e, in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita, di aver assicurato*



il promissario acquirente del fatto che il vincolo in questione fosse scaduto per i motivi tutti meglio indicati in narrativa;

- Accertare e dichiarare, altresì, l'inadempimento della convenuta alla obbligazione assunta in sede di contratto di compravendita del terreno de quo tra la ██████ Snc la sig.ra ██████ con cui le parti "si impegnano alla reciproca collaborazione per verificare la derogabilità dei vincoli medesimi, nonché per individuare soluzione che consenta l'esecuzione del programma immobiliare aziendale dell'acquirente, iniziato con l'acquisto del fabbricato di cui al mio rogito di compravendita in data 24 settembre 2008 rep. ██████ per i motivi tutti meglio esposti in narrativa; e, conseguentemente,

- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, dalla ██████ Snc per i titoli e le causali dettagliatamente indicati in narrativa, che si quantificano nella misura di euro 245.489,20 (=duecentoquarantacinquemilaquattrocentottantanovemila/venticentesimi) o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito della espletanda ctu, e, in subordine, anche in via equitativa. Il tutto maggiorato di interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., dal dì del dovuto al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.

In via istruttoria insiste per l'accoglimento dell'interrogatorio formale della sig.ra ██████ della prova per testi del geometra ██████ del notaio ██████ dell'agronomo ██████ del sig. ██████ e del Sig. ██████ ed infine insiste per l'ammissione di C.T.U."

Parte convenuta chiede e conclude:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

rigettare tutte le domande e istanze di parte attrice in quanto decaduta dalla facoltà di proporle e comunque infondate;

in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..

In via istruttoria insiste per l'accoglimento della prova testimoniale di ██████ sui capitoli e per l'ammissione di C.T.U. per quantificare gli oneri dovuti ai sensi della DGR 549 del 2/5/2012 per l'esistenza del vincolo per cui è causa".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 ██████ S.n.c. (d'ora in poi, solo ██████ conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale ██████ esponendo in fatto che:

- essendo il proprio oggetto sociale quello di gestione e produzione di imballaggi industriali in legno, nonché di commercializzazione di cartoni e del materiale necessario per la preservazione



dell'imballaggio, aveva conferito incarico ad agenzia immobiliare di individuare uno stabilimento adeguato alle proprie esigenze:

- le veniva così sottoposto il compendio industriale di proprietà dell'odierna convenuta, sito in [REDACTED] costituito da un capannone con pertinenziale area cortiliva e da un grande terreno circostante;
- nel corso di tutti gli incontri con controparte, esplicitava chiaramente come il proprio interesse riguardasse essenzialmente il terreno circostante il fabbricato (su cui vi era all'epoca un bosco), area che doveva essere destinata allo spazio esterno dello stabilimento;
- la convenuta, in tali contesti, l'aveva rassicurata dicendole che avrebbe potuto utilizzare tutto il terreno, poiché il bosco poteva essere abbattuto;
- in data 27.06.2018 aveva sottoscritto il contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare;
- solo in tale occasione, la promissaria venditrice aveva consegnato all'impiegata dello studio notarile un documento intestato "Piano di Coltura e Conservazione" (doc. n. 1) implicante il vincolo di mantenere il bosco sul terreno oggetto di compravendita;
- richieste delucidazioni circa la natura del vincolo, [REDACTED] aveva dichiarato che si trattava di un vincolo vecchio e scaduto da anni, pertanto si era determinata a sottoscrivere il preliminare, al cui interno il notaio [REDACTED] aveva inseriva sotto la voce "garanzia" che l'immobile sarebbe stato trasferito *"con tutti i diritti, azioni e ragioni ad esso inerenti, con ogni aderenza, pertinenza, sovrastanza, infissi, usi e comunioni, servitù attive e passive"* oltre ai *"vincoli di coltura e conservazione sottoscritti con gli Enti Territoriali in data 13 marzo 1995, con garanzia della Parte Promittente venditrice, ora per allora, di sua proprietà e libertà da pesi, vincoli ed oneri anche ipotecari"* (doc. n. 2).
- il contratto definitivo era stipulato in data 12.10.2018, inserendovi la clausola: *"con riferimento ai vincoli di coltura e conservazione sottoscritti dalla venditrice con gli Enti Territoriali in data 13 marzo 1995, essendo reciproco interesse delle parti compiere l'esecuzione di quanto convenuto con il richiamato contratto preliminare, le medesime si impegnano alla reciproca collaborazione per verificare la derogabilità dei vincoli medesimi, nonché per individuare soluzione che consenta l'esecuzione del programma immobiliare aziendale dell'acquirente, iniziato con l'acquisto del fabbricato di cui al mio rogito di compravendita in data 24 settembre 2008 rep. [REDACTED]"*
- nell'inerzia della convenuta che si era immediatamente disinteressata dal prestare la dovuta collaborazione (email 14.10.2018 rivolta al Dott. [REDACTED] quale tecnico incaricato della verifica delle caratteristiche del vincolo), aveva appreso, mediante incarico a proprio tecnico di fiducia Geom. [REDACTED] che il vincolo era attivo sino al 2061 e che, in ossequio alla delibera regionale nr. 549 del



02.05.2012, era possibile l'estirpazione del bosco, a condizione che venisse ripiantumato in altra posizione e su una superficie maggiore rispetto a quella precedentemente occupata;

- aveva quindi autorizzato di procedere con l'attività tecnica necessaria, tanto che il Geom. [REDACTED] aveva predisposto il "Progetto di compensazione", presentato agli Enti competenti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni preliminari e dell'approvazione.

Nel dare altresì atto che tale attività aveva comportato un notevole incremento della superficie vincolata, e di conseguenza una sensibile riduzione di quella utilizzabile, nonché ingenti oneri economici a proprio carico (spese per realizzare una viabilità temporanea per accedere al bosco e tagliarlo sul lato sud, nonché per realizzare una recinzione temporanea per impedire ai mezzi di cadere dal piazzale al piano di campagna), cui sarebbero conseguiti oneri per le attività agronomiche necessarie per l'allevamento del bosco, parte attrice argomentava in diritto circa la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1440, 1218, 1175 ss. e 2043 cod. civ. e domandava condanna di [REDACTED] al risarcimento dei danni conseguenti all'occultamento in mala fede dell'esistenza, prima, e della validità, poi, del vincolo boschivo, oltre alla mancata collaborazione cui si era obbligata in sede di definitivo.

Instava, poi, con richiamo ai principi di buona fede e correttezza nelle trattative precontrattuali, con particolare riferimento al dolo incidente ex art. 1440 cod. civ., lamentando come parte convenuta l'avesse indotta a concludere un contratto a condizioni diverse mediante condotta in mala fede manifestata già in fase di trattative.

In merito al quantum risarcitorio, parte attrice individuava il danno nel maggior aggravio economico sostenuto per realizzare il piazzale, nonché nel minor vantaggio derivante dalla parziale inutilizzabilità del terreno; indicava il ristoro nella complessiva somma di € 245.489,20= oltre ad interessi legali e maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; vinte le spese di giudizio.

* * *

Parte convenuta [REDACTED] si costituiva in causa con comparsa depositata il 08.04.2021, contestando in toto gli avversi argomenti e, diversamente, deducendo di aver reso edotta la controparte circa l'esistenza del vincolo già prima della stipula del preliminare, indicando altresì che sussistevano oneri di estirpazione comunali.

In particolare, la convenuta precisava di aver rinvenuto il documento contenente il "Piano di coltura e conservazione" solo il giorno prima della sottoscrizione del preliminare e di averlo trasmesso all'agenzia immobiliare la quale, a sua volta, lo aveva tempestivamente inviato al notaio; evidenziava, inoltre, che nelle more tra la stipulazione del preliminare e quella del definitivo, ossia nel lasso di tempo intercorrente tra il 27.06.2018 e il 12.10.2018, la società attrice ed il Geom. [REDACTED] non si erano adoperati per appurare le caratteristiche del vincolo di cui al Piano di Coltura e Conservazione.



Irrelevanti, poi, le avverse deduzioni posta l'esistenza di un regolamento del Comune di [REDACTED] del 2016 che non sarebbe stato comunque derogabile, rendendo inevitabile il ricorso alla sostituzione degli alberi estirpati e, pertanto identico il risultato in termini di spese da sostenere.

Infine, deduceva parte convenuta che la fattispecie dovesse essere correttamente sussunta nella disciplina dei vizi della vendita di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ., poiché, nella prospettazione avversaria, l'immobile compravenduto sarebbe risultato viziato permanentemente dal vincolo boschivo; invocava l'inammissibilità della domanda così qualificata ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., essendo altresì intervenuta decadenza per tardività della denuncia.

Quanto alla responsabilità invocata da controparte, contrastava come l'asserita propria mala fede fosse sconfessata dai documenti contrattuali e come l'art. 1338 cod. civ. fosse stato erroneamente richiamato posto che non era stata invocata alcuna causa di invalidità del contratto; ancora, quanto alla responsabilità da inadempimento ex artt. 1218 e 1223 cod. civ., rappresentava come tali norme potessero semmai riferirsi alla sola obbligazione di collaborazione di cui al contratto definitivo, ma che con riferimento a tale aspetto sarebbe stata la società [REDACTED] a non contattarla ed a non metterla in condizione di collaborare. Infine, in relazione alla responsabilità aquiliana, ne difettavano i presupposti, così come difettava il nesso causale con qualsiasi tipo di danno. Invocava, eventualmente ed al riguardo, l'art. 1227 cod. civ., essendo da imputarsi alla promissaria acquirente la mancata lettura del Piano di coltura e conservazione, le mancate ricerche nel quadrimestre tra preliminare e rogito, il mancato inserimento di clausole risolutive espresse ad hoc, unitamente al mancato coinvolgimento nella successiva fase esecutiva.

Parte convenuta [REDACTED] concludeva, pertanto, domandando il rigetto delle domande avversarie; vinte le spese di giudizio con condanna di controparte al risarcimento per lite temeraria.

* * *

Stante il protrarsi del periodo emergenziale correlato alla diffusione del contagio da Covid-19, le udienze venivano celebrate con la modalità a trattazione scritta di cui all'art. 221 della Legge n. 77/2020 e in particolare del comma 4 secondo cui "il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"; era quindi assegnato alle parti termine sino a 5 giorni prima della data fissata per il deposito delle note scritte sostitutive degli adempimenti che avrebbero svolto in udienza.

All'esito della celebrazione della prima udienza 29.04.2021 erano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con fissazione dell'udienza ex comma 7 del 14.10.2021; formulata proposta di definizione conciliativa della controversia (ordinanza 25.01.2022) non accettata da parte attrice e rigettate altresì le istanze di prova dedotte dalle parti (verbale udienza 17.02.2022),



era disposto per la decisione della causa fissando l'udienza del 15.09.2022.

A tale data, la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate.

§ § §

1.

Ritiene il giudicante che le domande proposte da parte attrice – fondate su tutti i profili di “responsabilità” (precontrattuale, contrattuale ed aquiliana) – non siano fondate; ne segue il rigetto. Deve dapprima darsi atto – stante il rilievo ai fini della decisione – del granitico orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio, poiché il preliminare resta superato dal definitivo, la cui disciplina configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti, e si presume che sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.

Invero e nello specifico, così Cass. 14-3-2018 n. 6223: *"Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di dissentire, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. 11-7-2007 n. 15585; Cass. 18-7-2003 n. 11262; Cass. 25-2-2003 n. 2824; Cass. 18-4-2002 n. 5635; Cass. 29-4-1998 n. 4354). E' stato ulteriormente puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti, contemporaneamente, alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo; e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l'adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli può far valere in forza del distinto accordo intervenuto fra le parti all'atto della stipula del contratto definitivo (Cass. 10-1-2007 n. 233)".*

L'applicazione di detto principio, in prima battuta, alla fattispecie consente di affermare che ogni addebito posto a carico della parte venditrice in sede di trattative ed (eventualmente) consacrate in sede di contratto preliminare risulta superato laddove contrastato dal contenuto del definitivo, ovvero diversamente regolato in tale sede.



Il contratto definitivo rappresenta quindi fonte delle obbligazioni inter partes, rappresentando la precedente scansione contrattuale elemento di riferimento ai fini della valutazione della condotta delle parti, ma non ai fini precipi di configurabilità delle dedotte responsabilità; invero, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio di diverso accordo nei termini di cui alla citata giurisprudenza.

2.

Poste le superiori premesse, deve darsi inoltre immediato riscontro di come il centrale thema decidendum sia da individuarsi nell'accertamento dell'addebito di inadempimento della clausola di reciproca collaborazione inserita nel contratto definitivo: *“con riferimento ai vincoli di coltura e conservazione sottoscritti dalla venditrice con gli Enti Territoriali in data 13 marzo 1995, essendo reciproco interesse delle parti compiere l'esecuzione di quanto convenuto con il richiamato contratto preliminare, le medesime si impegnano alla reciproca collaborazione per verificare la derogabilità dei vincoli medesimi, nonché per individuare soluzione che consenta l'esecuzione del programma immobiliare aziendale dell'acquirente, iniziato con l'acquisto del fabbricato di cui al mio rogito di compravendita in data 24 settembre 2008 rep. ██████████*

Senonchè, stante il rilievo di condotta in mala fede della venditrice posta a fondamento dell'addebito di dolo incidente ed inserendosi tale condotta tra le trattative e la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, la valutazione dell'inadempimento viene rimessa al prosieguo (sub n. 4).

3.

L'art. 1440 cod. civ. in materia di dolo incidente prevede che ove i raggiri siano stati tali da determinare il consenso, resta ferma la validità del contratto, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Parte attrice sostiene che la convenuta, avendo ommesso di informarla circa l'inutilizzabilità parziale del terreno e dei notevoli costi necessari per poterlo utilizzare parzialmente, abbia posto in essere un comportamento dolosamente malizioso in ordine ad un aspetto del contratto assolutamente decisivo, atteso che la stessa ha occultato, in mala fede, l'esistenza e la permanente validità del vincolo boschivo gravante sul terreno oggetto di compravendita. Sostiene inoltre che tale comportamento abbia comportato costi ulteriori rispetto a quelli prevedibili al momento dell'acquisto del terreno, nonché la parziale inutilizzabilità del terreno stesso.

Ritiene diversamente il giudicante che non sia ravvisabile alcuna condotta di occultamento in mala fede circa l'esistenza e la validità del vincolo boschivo da parte della convenuta.

Invero tale assunto trova riscontro nelle evidenze documentali, da cui emerge che l'esistenza del vincolo è stata palesata da parte venditrice in momento che non ha potuto coartare la volontà del compratore; ed infatti il riferimento al vincolo boschivo – rectius al Piano di coltura e conservazione



– risulta dettagliato (anche con la data di sottoscrizione) sia nel contratto preliminare che nel contratto definitivo.

Trattasi di elemento che indica con chiarezza che almeno a partire dal preliminare – ma prima di sottoscriverlo – la società acquirente è stata messa al corrente di tale problematica e che in quel contesto era già a disposizione il documento a suo tempo sottoscritto dalla proprietà con gli Enti Territoriali (in quanto trasmesso al Notaio rogante il giorno precedente la stipula dall'agenzia incaricata della mediazione).

In quella sede, poi, non è stata prestata alcuna garanzia circa natura e caratteri del vincolo, sì che appare alquanto complesso ricostruire una condotta di coartamento della volontà di controparte, posto che, diversamente, il contenuto della clausola sarebbe stato di ben altro tenore.

Nè può avvalorarsi l'argomento di parte attrice che il malizioso silenzio, prima, e l'assicurazione della sostanziale irrilevanza del vincolo, poi, siano, senza soluzione di continuità, elementi che hanno inciso sulla propria determinazione a contrarre a quelle concrete condizioni, posto che la clausola contenuta nel contratto definitivo – di cui infra – palesa la chiara conoscenza da parte della società [REDACTED] della tipologia del vincolo in essere.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5273 del 2007) l'art. 1440 cod. civ. in materia di dolo incidente attiene alle ipotesi in cui vi sia un inganno/raggiro nella formazione del consenso, elementi che non si ravvisano nel caso di specie, in cui non è riscontrabile alcuna omissione di parte venditrice, tantomeno un comportamento in mala fede, atteso che la convenuta ha esplicitato chiaramente l'esistenza del vincolo ed ha altresì fornito tutta la documentazione idonea a comprenderne dettagliatamente natura e portata, ossia il Piano di coltura e conservazione.

4.

In merito, poi, all'inadempimento della già riportata clausola di collaborazione, si osserva che tale pattuizione contiene la reciproca obbligazione di collaborare al fine di verificare la derogabilità del vincolo e di individuare una soluzione che consentisse l'esecuzione del programma immobiliare aziendale dell'acquirente, programma pacificamente conosciuto da controparte.

La clausola, richiamando un generico impegno alla “collaborazione reciproca” presuppone un'interazione tra le parti, ossia una partecipazione attiva di entrambi i soggetti.

Di conseguenza, con la sottoscrizione di tale clausola, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, parte convenuta non si è vincolata all'esecuzione di prestazioni accessorie aventi il fine di garantire l'esito economico del contratto, atteso che, lungi dal configurare un'obbligazione di garanzia, può tutt'al più individuarsi l'obbligo di condotta favorente – per quanto di competenza della venditrice – il perseguimento del risultato.



E' da escludersi che con tale pattuizione le parti abbiano voluto riferirsi alla comune partecipazione ad eventuali oneri economici, ad una ripartizione dei costi; le espressioni utilizzate non consentono di estendere l'interpretazione a tale obbligo, sia perché la stessa parte attrice non ha chiarito in cosa effettivamente sia mancata la collaborazione della venditrice, sia perché una diversa volontà sarebbe stata facilmente e sicuramente espressa nel rogito.

Inoltre, parte convenuta non ha mai affermato di non voler collaborare, così come non si è mai rifiutata di collaborare, essendosi limitata a comunicare al Dott. [REDACTED] (tecnico incaricato dalle parti) l'avvenuta compravendita del terreno alla ditta [REDACTED]. Una simile comunicazione, nella quale la venditrice rappresentava che a far data dalla conclusione del contratto definitivo ogni rapporto doveva essere tenuto direttamente con la nuova proprietà, non è di certo sintomatica di alcun rifiuto o diniego di collaborazione.

Di contro, come osservato dalla convenuta, la società [REDACTED] non ha avanzato richiesta di collaborazione post conclusione del contratto definitivo e, quanto meno, non ha provato di averla domandata e per quale specifica attività.

Comunque, anche volendo considerare il contenuto della mail quale rifiuto di collaborazione e dunque inadempimento, difetterebbe il necessario nesso causale tra tale condotta ed i danni lamentati. Invero, alla luce del Regolamento del Comune di [REDACTED] del 2016, parte attrice non avrebbe comunque potuto disporre liberamente del terreno oggetto di compravendita, poiché quest'ultimo risultava già sottoposto ad un vincolo inderogabile che impone la sostituzione degli alberi estirpati con altrettanti nuovi alberi di specie ammesse dal Regolamento entro un anno dal loro abbattimento; le spese relative all'acquisto e all'impianto degli alberi, trattandosi di attività necessarie e conseguenti al disboscamento dell'area, erano comunque dovute dalla società in difetto di diverso accordo scritto.

5.

Così pronunciato il rigetto della domanda, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a € 260.000.000=.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



- rigetta le domande proposte da [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED]
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che liquida in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge.

Bologna, 12 aprile 2023

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Cinosuro

